

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL LAZIO – ROMA - SEZ. III BIS**

**Motivi aggiunti (nel ric. n. 10893/2018)**

**Ricorre la docente: Valeria Peragine** (C.F. PRGVLR79P44C134D),  
rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto -  
dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO (C.F. MRC RST 49D19  
D086G), e dall'AVV. LUIGI PITARO (C.F.: PTRLGU64A23D086C),  
domiciliata presso lo Studio Morcavallo, in Roma, Via Arno, n. 6, con  
richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al  
procedimento anche al numero di fax 0984.413950 o all'indirizzo di  
posta elettronica certificata [studiomorcavallo@pecstudio.it](mailto:studiomorcavallo@pecstudio.it) e  
[avvluigipitaro@pec.giuffre.it](mailto:avvluigipitaro@pec.giuffre.it);

**Contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**,  
in persona del Ministro p.t.;

**Contro il Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del  
Legale rapp.te p.t.;

**Nonché contro** Carmen Lanzotti, controinteressata.

**Oggetto:** Per l'annullamento, **previa sospensione cautelare**, dei  
seguenti atti:

- a) del Decreto prot. n. 0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento  
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,  
Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della  
graduatoria generale di merito nella parte di interesse della  
ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di  
merito con riserva;

- b)** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- c)** del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;
- d)** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- e)** dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;
- f)** della Nota N. 0015912 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto

individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente dall'assunzione;

g) nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

### **FATTO**

La ricorrente ha partecipato al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero Dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. La ricorrente esclusa dalla prova preselettiva, presentava ricorso richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava le istanze cautelari su indicate, pertanto la ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato e in data 11/12/2018 otteneva decreto cautelare n. 6003 e in data 13.12.2018 sosteneva la prova scritta che superava.

In data 18/01/2019 il Consiglio di Stato sezione VI confermava con ordinanza collegiale n. il citato decreto cautelare nei confronti della ricorrente, di ammissione alle prove concorsuali.

In data 27.03.2019 veniva inserita nell'elenco di coloro che hanno superato la prova scritta e in data 10.06.2019 sosteneva la prova orale, superandola.

Il MIUR con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico approvava la

graduatoria generale di merito non considerando la predetta ordinanza del Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto la ricorrente non veniva dichiarata vincitrice e veniva inserita nella graduatoria generale di merito con riserva, al posto n. 388

Con l'elenco, allegato al decreto citato, il MIUR indicava tutti i soggetti che hanno superato le prove concorsuali (prova scritta e prova orale).

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali.

Tuttavia neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione la predetta ordinanza.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria sarebbero stati assegnati all'U.S.R. ma non assunti.

Con successiva nota l'USR Lombardia escludeva la ricorrente dall'assunzione.

Tali atti sono illegittimi e pertanto si propongono motivi aggiunti al ricorso principale, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15;  
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE  
DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE;

VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005  
CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005; VIOLAZIONE DEL  
GIUDICATO CAUTELARE - ORDINANZA N. 179/2019 DEL  
18.01.2019 CONSIGLIO DI STATO

Gli atti emanati dal MIUR sono illegittimi per contrasto e violazione dell'art. 15 del bando in quanto lo stesso art. 15 prevede che tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori con invito a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico il Decreto prot. N. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, seppur inserendo nella graduatoria generale di merito con riserva la ricorrente, non la dichiara vincitrice sebbene la stessa abbia superato tutte le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Con Ordinanza n. 176/2019 la VI sezione del Consiglio di Stato, ha confermato il decreto cautelare n. 6003 del 11/12/2018.

Gli atti successivi confermano detta conclamata illegittimità ed in special modo il decreto e l'elenco allegato la escludono addirittura dalla graduatoria.

Nel caso di specie deve essere applicato il principio della cosiddetta sanatoria legale essendo stata la ricorrente ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, superata la stessa prova scritta per merito, è stata ammessa alla prova orale superata anch'essa brillantemente, pertanto, deve essere inclusa nella graduatoria.

In questi termini e in casi assolutamente analoghi, questa Ecc.ma sezione del Tar Lazio ha più volte riaffermato il principio secondo il quale il superamento delle prove concorsuali (ovvero sia la prova scritta sia la prova orale), come nel caso di specie, comporta l'assunzione della ricorrente nei ruoli dirigenziali. (ex multis: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR Lazio sez. III bis n.

5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).

Del resto, lo stesso art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, stabilisce che conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie tale normativa è perfettamente applicabile avendo la ricorrente superato le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Risulta dunque illegittimo l'inserimento con riserva nella graduatoria, con conseguente esclusione dall'assunzione avendo la ricorrente superato tutte le prove concorsuali previste da bando (in termini TAR LAZIO, SEZ. III BIS, N. 14285/2015 CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' ED ORDINATO LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE SCRITTE ED ORALI).

/ / /

**ILLEGITTIMITA' DERIVATA**

Gli atti impugnati, oltre che per i vizi autonomi già esposti, sono illegittimi per i medesimi vizi già esplicitati nel ricorso introduttivo che qui - per esigenze di economia processuale ed in virtù del principio di sinteticità degli atti - si intendono fedelmente trascritti e riportati.

/ / /

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria

concorsuale mediante notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante il numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

///

### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce nei confronti delle ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

In particolare, il mancato inserimento a pieno titolo nella graduatoria farebbe perdere alla ricorrente la possibilità di svolgere le funzioni di dirigente scolastico dopo aver superato a con merito tutte le prove concorsuali.

Peraltro, ciò che rileva è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile della ricorrente.

///

### **LE CONCLUSIONI**

Le conclusioni sono quelle suepigrafate che qui si intendono riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Cosenza/Roma, 30.09.2019

(Avv. Oreste Morcavallo)

(Avv. Luigi Pitaro)

## RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore della ricorrente, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t , in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo

2. Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale rapp.te p.t., con sede in via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO), mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo

3. Lanzotti Carmen residente in Via Settala n. 39, 20124 MILANO mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ..... nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo